



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°48/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°15078 in data 16/05/2019, con la quale la Soc. S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente) Soc.Cons.p.a., al fine di procedere all'effettuazione dei lavori di sostituzione del giunto metallico del pozzetto (lato mare) della tubazione P.I.F. e la posa di un nuovo manufatto provvisorio in acciaio, con l'ausilio di mezzi nautici e personale sommozzatore, ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza volta a disciplinare la sicurezza della navigazione;

VISTE: le proprie Ordinanze n°13/2019 in data 26/02/2019 e n°30/2019 in data 08/04/2019;

VISTA: la propria Ordinanza n°60/2017 in data 13/06/2017, con la quale è stato disposto il divieto di balneazione nell'area oggetto dell'intervento;

VISTE: le proprie Ordinanze n°43/2012 - Disciplina della navigazione in prossimità della costa, e n°44/2012 - Ordinanza di sicurezza balneare, entrambe datate 26/04/2012;

RITENUTO: indispensabile disciplinare i pubblici usi degli specchi acquei limitrofi alle aree di intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che **dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al giorno 15/07/2019**, l'Impresa S.I.F.A. Soc.Cons.p.a., avvalendosi della Soc. NAUTILUS S.r.l. eseguirà, con l'ausilio del M/pontone ARGENTINO I (CI-3785), nonché l'impiego di personale sommozzatore, i lavori di sostituzione del giunto metallico del pozzetto (lato mare) della tubazione metallica P.I.F. e la posa di un nuovo manufatto provvisorio in acciaio, sito a circa 50(cinquanta) metri dalla riva del Lido di Venezia - località Murazzi, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", nell'area di mare estesa per un raggio di 50(cinquanta) metri dallo specchio acqueo di cui al "rende noto" sono temporaneamente vietati, sino alla conclusione delle attività in questione, la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, il transito e/o qualsivoglia altro uso pubblico.

Le unità in transito nelle vicinanze dello specchio acqueo di cui al precedente comma procedano alla minima velocità necessaria per assicurare la manovra di governo in sicurezza, e comunque tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il regolare e sicuro svolgimento dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale della ditta esecutrice dei medesimi.

Articolo 2

La Ditta operante, quale responsabile delle attività di cui al rende noto, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- acquisire tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Autorità, prima dell'inizio dei lavori;
- redigere e tenere a disposizione un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- accertarsi che tutte le unità impiegate siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, delle prescritte documentazioni antinfortunistiche e di sicurezza della navigazione in corso di validità;
- comunicare le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei lavori alla Capitaneria di porto di Venezia;
- comunicare alla Capitaneria di porto, qualsiasi impedimento per l'esecuzione del programma di intervento;
- apporre i previsti segnalamenti diurni e notturni in corrispondenza della zona di intervento;
- prevedere un idoneo servizio di vigilanza *in loco*, durante lo svolgimento delle attività, per impedire l'avvicinamento di bagnanti e/o piccoli natanti e, quindi, potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità.

Articolo 3

I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nelle attività di cui al rende noto dovranno esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dal vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le Ordinanze n°13/2019 in data 26/02/2019 e n°30/2019 in data 08/04/2019, in premessa richiamate.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*



Legenda:

 Acque interdette

